



Città di Foggia  
**PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA COMMISSARIALE**  
**nr. 21 del 24/05/2022**

**OGGETTO: Salvaguardia patrimonio ambientale e boschivo dal rischio incendi - Stagione estiva 2022 D.P.G.R. n. 177 del 04 Giugno 2022.**

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021.

**ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO**

**CONSIDERATO** che nel Comune di Foggia le aree boscate di rilievo e a notevole rischio di incendi sono quelle del Parco Regionale del Bosco Incoronata, e che gran parte degli incendi è causato dall'uso improprio del fuoco;

**RAVVISATA** la necessità di adottare ogni iniziativa utile a tutelare la pubblica e privata incolumità, a prevenire ed evitare rischi di incendi, nonché preservare il patrimonio ambientale e boschivo del territorio Comunale di Foggia;

**PRESO ATTO** che con propria deliberazione, assunta con i poteri della Giunta esecutiva dell'Ente Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", n. 2 del 05/05/2022, è stata approvata la convenzione con A.R.I.F. Puglia (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) finalizzata all'erogazione di servizi di manutenzione e miglioramento degli habitat forestali e di riduzione rischio incendi nell'area extraurbana di proprietà dell'Ente e di interesse naturalistico Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata" caratterizzata da vegetazione di interesse forestale per un totale di Ha 350 circa, per la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula, con esclusione di rinnovo tacito;

**VISTI**

- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;
- il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- la L. n. 353 del 21/11/2000;
- la L. n. 100 del 12/07/2012
- il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018;
- la L.R. n.18 del 30/11/2000;
- il D.M. n.30125/2009 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali;
- la L.R. n. 38 del 12.12.2016;
- la L.R. n. 53 del 12/12/2019;
- la L. 155 del 08/11/2021;
- le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;
- l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 116 del 16/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";
- il D.Lgs. n 152 del del 2006 e s.m.i.;
- il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;
- il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle

Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC) ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000";

- le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;
- la Deliberazione n. 585 del 10.04.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020;
- la Deliberazione n. 388 del 15.03.2021 con cui si estende la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi 2018-2020 a tutto l'anno 2021;
- la Deliberazione n. 512 del 11/04/2022 con cui si estende la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020 a tutto l'anno 2022;
- il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2022 la pericolosità degli incendi boschivi;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'art.1 comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, della legge 16 settembre 2021, n. 126, nonché il decreto legge del 24 dicembre 2021 n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RITENUTO** di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi **dal 15 Giugno al 15 Settembre 2022**, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno 2022 lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 Settembre 2022;

**IN OTTEMPERANZA** al D.P.G.R. n. 177 del 04 Maggio 2022, pubblicato sul BURP n. 52 del 09.05.2022, per il quale i Sindaci, in qualità di Autorità di Protezione Civile, adottano apposita Ordinanza al fine di dare massima divulgazione del contenuto del ridetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale (Dichiarazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019);

**PRESO ATTO** che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L.353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

## **ORDINA**

Nel periodo dal **15 Giugno 2022 al 15 Settembre 2022**, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno 2022 e/o posticipare al 30 Settembre 2022 lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento (art. 1 D.P.G.R. n. 177 del 04/05/2022).

Sempre durante il periodo di grave pericolosità di incendi, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30.12.1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge 353/2000, in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, ricadenti nel territorio del Comune di Foggia a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti

**È FATTO DIVIETO ASSOLUTO**  
**ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 177 del 04/05/2022**

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;

- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impegnati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive

**Ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 177 del 04/05/2022, gli interventi di prevenzione incendi devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016, nonché dalle Linee Guida (Deliberazione Giunta Regionale n. 1149 del 28/06/2018), riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente; in particolare:**

Su tutto il territorio del Comune di Foggia è fatto permanentemente divieto di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggiere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo (art. 2 comma 1 L.R. 38/2016).

Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e paglie, presenti al termine di colture cerealicole, sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi previa comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al Sindaco e al Dipartimento Agricoltura Regionale. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione culturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie. **Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura dei residui da colture cerealicole sono sempre vietate.** (art. 1 – Linee Guida)

L'effettiva adozione del ringrano e della coltura di secondo raccolto è desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione culturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie (art. 2 – Linee Guida)

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, giornalmente e per le successive 24 – 48 – 72 ore pubblica sul sito [www.protezionecivile.puglia.it](http://www.protezionecivile.puglia.it) nella sezione "Bruciature stoppie", la previsione dei fattori meteorologici innescanti gli incendi boschivi e che concorrono al rischio di propagazione. Tali valori, aggregati su scala comunale, verranno identificati con colore rosso o verde (art. 3 – Linee guida)

Per avvalersi della pratica dell'accensione e bruciatura delle stoppie i proprietari e/o conduttori delle superfici in argomento devono preventivamente visionare la sezione "bruciatura stoppie" sul suddetto sito web e praticare l'accensione e la bruciatura con le previste misure precauzionali e solo in presenza di giornate classificate a bassa pericolosità di propagazione (colore verde) (art. 4 – Linee Guida).

L'accensione e bruciatura delle stoppie devono essere esclusivamente effettuate di mattina, con accensione non prima delle ore 5.00 e totale spegnimento entro le ore 10.00 (art. 5 – Linee Guida).

L'accensione e la bruciatura delle stoppie derivanti da colture cerealicole, nel rispetto delle condizioni contenute nelle linee guida, sono consentite solo a seguito di preventiva comunicazione, utilizzando lo schema di cui all'allegato A (scaricabile dal precitato sito web – sezione bruciatura stoppie), da inviare nella forma certificata prevista dalla legge, al Sindaco del comune territorialmente competente in qualità di Autorità locale di Protezione Civile e al dipartimento Agricoltura della Regione Puglia (art. 6 – Linee guida).

Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione di cui sopra deve pervenire almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando il giorno e l'ora di accensione, gli estremi catastali delle superfici, la località interessata (toponimo), il nominativo e il recapito telefonico dell'operatore responsabile della pratica di accensione, bruciatura e bonifica (art. 7 – Linee Guida); la comunicazione contiene anche l'autodichiarazione relativa al ricorso del ringrano o del secondo raccolto, in conformità a quanto desumibile dal fascicolo aziendale (art. 8 – Linee Guida).

Al fine di evitare situazioni di pericolo per persone e/o veicoli in transito, durante l'accensione e la bruciatura delle stoppie, ove consentite, il responsabile dell'operazione deve porre particolare attenzione che il fumo non invada strutture antropiche (edifici, abitazioni, strutture ricettive, luoghi di culto e/o di interesse pubblico), strade pubbliche o di uso pubblico e ferrovie (art. 9 – Linee Guida).

L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 Settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 Maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro, a condizione che gli interessati siano dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistano alle operazioni fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione Civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche (art. 2 – Comma 4 L.R. 38/2016) e (art. 10 – Linee Guida).

I conduttori, a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. **La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 Luglio 2022. (art. 3 – comma 1 L.R. 38/2016).**

**I proprietari, gli affittuari ed i conduttori**, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, **entro e non oltre il 31 Maggio 2022**, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri 15 lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti (art. 3 – comma 2 – L.R. 38/2016).

È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori e Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, **entro il termine del 31 Maggio 2022, di eseguire il ripristino e la ripulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare**, lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, centri abitati, e abitazioni isolate, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici pascolative hanno l'obbligo di realizzare **entro il 31 Maggio 2022** una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno cinque metri, e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. (art. 3 – commi 3 – 4 – 5 - L.R. 38/2016).

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, di villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, **SONO TENUTI entro il 31 Maggio 2022** a realizzare una fascia di protezione della larghezza almeno di metri 15 (quindici), sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione ed ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento, compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal Decreto del Ministero dell'Interno del 28 Febbraio 2014 ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata

dal Ministero dell'Interno (art. 6 – L.R. 38/2016).

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del D.P.G.R. n. 177 del 04/05/2022 sono punite a norma dell'art. 10 – commi 6 – 7 – 8 della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di Euro 1.032,91 fino ad un massimo di Euro 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del D.P.G.R. 177/2022, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12 Dicembre 2016. Ogni altra trasgressione è punita a norma dell'art. 10 della Legge 353/2000.

La presente Ordinanza è trasmessa, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

Regione Puglia – Sezione Protezione Civile  
Comando VV.F. – sede di Foggia;  
Prefettura di Foggia;  
Questura di Foggia;  
Comando di Polizia Locale di Foggia;  
Guardia di Finanza di Foggia;  
Comando Carabinieri di Foggia.  
Comando Carabinieri – Gruppo Nucleo Forestale Foggia.

Il presente provvedimento è reso noto alla Cittadinanza con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, con la pubblicazione sul sito internet [www.comune.foggia.it](http://www.comune.foggia.it) e con l'affissione di manifesti nei luoghi pubblici, in particolare nei luoghi prossimi alle aree boscate e al Parco Regionale Incoronata.

La presente Ordinanza, inserita nel Registro Generale delle Ordinanze, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, è pubblicata all'Albo Pretorio, trasmessa al Servizio proponente ed al Segretario Generale per gli adempimenti di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Puglia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Per la Commissione Straordinaria  
I componenti  
dott.ssa Magno – dott. Giangrande